



Città di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di TERAMO

SETTORE I - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO I - GOVERNO DEL TERRITORIO

UFFICIO URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 10 - LEGGE 353/2000). AGGIORNAMENTO AL 31/12/2023.

La proposta di delibera che si sottopone all'esame della Giunta Comunale nasce dalla necessità di procedere all'aggiornamento del catasto particellare delle aree percorse dal fuoco, dando attuazione agli obblighi imposti dal Legislatore con l'entrata in vigore della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., "Legge quadro in materia di incendi boschivi", il cui art. 10, comma 2, impone alle Amministrazioni Comunali di procedere all'approvazione del "Catasto degli incendi boschivi".

Con riferimento agli oneri procedurali, si ricorda che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 14/12/2009, è stato istituito il "Catasto degli incendi boschivi" del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 02/03/2023, è stato adottato l'aggiornamento al 31/12/2021 del "Catasto degli incendi boschivi" del Comune di Roseto degli Abruzzi rilevando la presenza di n. 2 incendi, uno per l'anno 2013 e uno per l'anno 2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 10/10/2023, è stato approvato definitivamente l'aggiornamento al 31/12/2021 del "Catasto degli incendi boschivi" del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 19/04/2024, è stato approvato l'aggiornamento al 31/12/2022 del "Catasto degli incendi boschivi" del Comune di Roseto degli Abruzzi;

In data 13/12/2024, il Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, Ufficio Urbanistica ha consultato il *Sistema Informativo della Montagna (SIM)* e non ha riscontrato la presenza di incendi boschivi sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi per l'anno 2023 (ultimo anno consultabile). Pertanto, l'aggiornamento del "Catasto degli incendi boschivi" per l'anno corrente, consiste nell'elenco approvato Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 10/10/2023 confermato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 19/04/2024.

Per quanto concerne gli effetti giuridici che il "Catasto degli incendi boschivi" comporta, l'art 10 (comma 1 della citata legge, così variato dal D.Lgs n. 120 del 08/09/2021, convertito in Legge con modificazioni n. 155 del 08 novembre 2021, nel delineare divieti e prescrizioni, stabilisce che:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

Roseto degli Abruzzi (data firma digitale)

Il Dirigente del Settore I
Ing. Riccardo Malatesta
f.to digitalmente